

# CIRCOLARE

**Numero 2  
del  
8/1/2018**

**LEGGE DI BILANCIO 2018  
LAVORO  
AGEVOLAZIONI**



È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29/12/2017 la Legge 27/12/2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal 1/1/2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme. Si sintetizzano le principali disposizioni sul lavoro contenute nel provvedimento.

#### **Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori (divieto di utilizzo del contante)**

Dal 1/7/2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, al coniuge, al convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

#### **Esonero contributivo per assunzione di giovani**

Introduzione di un incentivo strutturale, a favore dei datori di lavoro privati, consistente nell’esonero dal versamento del 50% dei soli contributi previdenziali a carico dei suddetti datori, nel limite di importo massimo di 3.000 euro su base annua e fino a 36 mesi, per assunzioni effettuate a decorrere dal 1/1/2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tutele crescenti ex D.Lgs. n. 23/2015, ovvero in caso

**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

di conversione di un contratto a tempo determinato in indeterminato, con riferimento a soggetti che non abbiano compiuto il 30esimo anno d'età.

Ferme restando tali condizioni, il medesimo esonero sarà applicabile, per un periodo massimo di 12 mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. Inoltre, limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'incentivo è riconosciuto nei confronti dei soggetti che non abbiano compiuto il 35esimo anno d'età, ferme restando le precedenti condizioni.

Il beneficio, spettante solamente ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva, non trova applicazione nei riguardi dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Posti i predetti limiti, è riconosciuto un esonero totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali, in favore di datori di lavoro privati che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tutele crescenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore:

- attività di alternanza scuola-lavoro, pari ad almeno il 30% del monte ore stabilito ex art. 1, co. 33, L. n. 107/2015;
- ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo H del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008;
- ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

**Esonero contributivo imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti**

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1/1/2018 e il 31/12/2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero

**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

**Agevolazioni per accordo di ricollocazione**

Nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati. L'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce di tale servizio, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr.

Al datore di lavoro che assume il lavoratore ai sensi del punto precedente è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto sia trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

**Ticket per licenziamenti collettivi**

A decorrere dal 1/1/2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, viene raddoppiato il contributo di licenziamento, che diventa pari a 979,90 euro per ogni anno

**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

di lavoro del lavoratore licenziato fino a un massimo di 1.469,85 euro per rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi).

**Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare**

Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data del 1/1/2018, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.

**Soppressione di Fondinps**

La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps (al fine di accogliere le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione) è soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del Lavoro.

Con il medesimo decreto è individuata la forma pensionistica alla quale fare affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi di mancata destinazione da parte del lavoratore e le quote in precedenza destinate a Fondinps, esistenti alla data di soppressione della stessa.

**Agevolazioni**

**Credito d'imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata**

Per gli anni 2018, 2019 e 2020 viene previsto un credito d'imposta del 36%, fino a un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario, a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

**Agevolazioni per contratto di affiancamento in agricoltura**

Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati, un contratto di affiancamento, hanno accesso prioritario ai mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento.

**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

L'affiancamento non può avere durata superiore ai 3 anni e comporta, in ogni caso, la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30% ed il 50% a favore del giovane imprenditore.

Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione.

**Bonus bebè**

L'assegno di 960 euro annui (erogato mensilmente dall'Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione dal 1/1/2018 al 31/12/2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

**Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo**

Esteso al 2018 il contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro.

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.*

*Distinti saluti*